



## Diritti politici delle Svizzere e degli Svizzeri all'estero

Dal 1° luglio 1992 le Svizzere e gli Svizzeri all'estero possono partecipare alla vita politica svizzera. Possono votare su progetti di legge **federali** e partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale senza doversi recare in Svizzera. La partecipazione delle Svizzere e degli Svizzeri residenti all'estero alle votazioni e alle elezioni **cantonali** è disciplinata dalla legislazione cantonale ed è possibile in diversi Cantoni.

### 1. Presupposti

Potete esercitare i vostri diritti politici per corrispondenza dall'estero se:

- avete trasferito il vostro domicilio all'estero;
- avete 18 anni compiuti;
- siete registrati presso un'ambasciata svizzera o un consolato generale svizzero all'estero (di seguito denominati «rappresentanza»).

### 2. Iscrizione

#### 2.1 Procedura

Per esercitare il vostro diritto di voto annunciatevi presso la vostra rappresentanza attraverso [lo sportello online del DFAE](#).

Potete annunciarvi anche di persona o per lettera, utilizzando il modulo «Richiesta di esercizio dei diritti politici» scaricabile dal seguente sito Internet: [www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/vivere-allestero/dienstleistungen-schweiz-ausland/politische-rechte.html](http://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/vivere-allestero/dienstleistungen-schweiz-ausland/politische-rechte.html).

Nell'iscrizione dovete indicare le vostre generalità, il vostro ultimo Comune di domicilio e, se diverso, l'ultimo domicilio politico<sup>1</sup> in Svizzera. Se non siete mai stati domiciliati in Svizzera, scegliete come Comune di voto uno dei vostri Comuni d'origine.

#### 2.2 Catalogo elettorale centrale

Alcuni Cantoni tengono un catalogo elettorale centrale per le Svizzere e gli Svizzeri all'estero. In questi Cantoni, il vostro voto non viene conteggiato nel Comune di voto da voi designato, ma in quello in cui si trova il catalogo elettorale centrale. La vostra rappresentanza saprà indicarvi i Cantoni che tengono un catalogo centrale.

#### 2.3 Voto elettronico

Il voto elettronico fa parte della strategia svizzera in materia di digitalizzazione dell'amministrazione, che implica una stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. Una prima fase di sperimentazione si è svolta fino al 2019, ma le difficoltà incontrate, in particolare per quanto riguarda la sicurezza del sistema elettronico della Posta Svizzera, hanno portato alla sospensione delle prove. Da allora, il quadro legale è stato adattato al fine di rafforzare la trasparenza, la fiducia e la sicurezza, prevedendo

---

<sup>1</sup> Conformemente all'[art. 7 cpv. 3 lett. e OSEst](#)

meccanismi di controllo più solidi. Le prove sono poi riprese sulla base delle [disposizioni legali riviste](#), in vigore dal 1° luglio 2022. La Cancelleria federale assicura il coordinamento e l'accompagnamento dell'attuazione del voto elettronico.

L'obiettivo di questo progetto è quello di mettere in atto un sistema stabile che utilizzi tecnologie di ultima generazione in grado di garantire la trasparenza e la riservatezza del voto. Alla pagina seguente: <https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/diritti-politici/e-voting.html> troverete lo stato attuale del progetto di voto elettronico in Svizzera.

## **2.4 Conferma della registrazione**

Il Comune di voto che vi è stato assegnato o che avete scelto vi confermerà per iscritto l'avvenuta registrazione nel catalogo elettorale.

## **2.5 Radiazione dal catalogo elettorale**

La vostra iscrizione nel catalogo elettorale in Svizzera è valida per l'intera durata del vostro soggiorno all'estero e non deve essere rinnovata. Una radiazione dell'iscrizione dal catalogo elettorale può avere luogo in seguito a una vostra richiesta scritta rivolta alla rappresentanza competente presso la quale vi siete annunciati. Una radiazione può avvenire anche d'ufficio, dopo che al Comune di voto è stato restituito per tre volte di seguito il materiale di voto poiché non è stato possibile recapitarlo al suo destinatario.

Dopo la radiazione dal catalogo elettorale è possibile chiedere in qualsiasi momento la reinscrizione ai sensi del punto 2.1. di cui sopra.

## **3. Spedizione del materiale di voto**

Prima di ogni elezione o votazione federale riceverete per posta prioritaria dal vostro Comune di voto il materiale di voto ufficiale insieme alle spiegazioni del Consiglio federale, che potete richiedere in una delle quattro lingue ufficiali (italiano, francese, tedesco, romancio), anche in una diversa da quella ufficiale del vostro Comune di voto. Specificate la lingua preferita al momento dell'iscrizione.

## **4. Informazioni**

Oltre alle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale e alla guida elettorale della Cancelleria federale, anche la «Gazzetta Svizzera», la «Schweizer Revue» e [swissinfo.ch](http://swissinfo.ch) informano ampiamente sulle elezioni e sugli oggetti in votazione.

## **5. Partecipazione a votazioni o a elezioni**

### **5.1 dall'estero**

Seguite le istruzioni del vostro Comune di voto spedite insieme al materiale di voto. Una busta di recapito non può contenere le buste di voto o le carte di legittimazione di più persone, altrimenti i voti potrebbero essere considerati nulli in base alla legislazione cantonale vigente. Affrancate la busta di recapito e inviatela per posta al vostro Comune di voto.

Le direttive di voto possono differire da Cantone a Cantone. Leggete dunque attentamente le istruzioni impartite dal vostro Comune di voto.

**La Confederazione non può garantire il buon funzionamento delle poste straniere. Non si assume dunque la responsabilità di un arrivo ritardato del materiale di voto al vostro indirizzo all'estero oppure della scheda elettorale al vostro Comune di voto.**

### **5.2 in Svizzera**

Qualora al momento delle elezioni o votazioni soggiorniate in Svizzera, potete recarvi personalmente alle urne o votare per corrispondenza. Se intendete recarvi personalmente alle urne, la comunicazione della vostra presenza in Svizzera deve pervenire al Comune di voto almeno sei settimane prima della votazione. Così facendo il Comune non vi trasmette il materiale di voto all'estero, evitando in questo modo di inviarvi un duplicato e scongiurando il rischio che possiate votare due volte. Dovete inoltre ritirare il materiale di voto durante le ore di apertura degli sportelli del Comune.

## 6. Firma di iniziative e di domande di referendum federali

Se desiderate firmare iniziative popolari e domande di referendum federali, potete richiedere il materiale direttamente al comitato interessato, firmarlo e rinviarglielo. Le proposte di legge delle iniziative popolari allo stadio della raccolta di firme sono disponibili anche su internet:

Iniziative: [https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis\\_1\\_3\\_1\\_1.html](https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis_1_3_1_1.html)

Referendum: [https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/rf/ref\\_1\\_3\\_2\\_1.html](https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/rf/ref_1_3_2_1.html)

Nella lista delle firme dovete indicare le vostre generalità, il Comune e il Cantone di voto e il vostro indirizzo esatto all'estero (via, numero civico, NPA, luogo e Paese). Durante un soggiorno in Svizzera potete firmare l'elenco delle firme anche nel vostro Comune di voto, indicando come domicilio il vostro indirizzo all'estero.

### **Avvertenza importante**

In certi Stati, la partecipazione alla vita politica di un altro Paese può implicare sanzioni e/o, per le persone con la doppia cittadinanza, la perdita della cittadinanza di questo Stato. La vostra rappresentanza potrà fornirvi indicazioni supplementari. Informazioni vincolanti in proposito possono però essere rilasciate unicamente dalle autorità del vostro Stato di domicilio.

### **Altre domande?**

Le [rappresentanze svizzere](#) sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

09/2025

\* \* \* \* \*